



RASSEGNA AI

Risposte AI sulla disciplina dei rimborsi spese per missioni o trasferte dei lavoratori dipendenti

di Mauro Muraca



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**



La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un **importante obbligo di tracciabilità per i rimborsi spese ai dipendenti**, quale **duplice condizione**:

- per **escludere dal reddito di lavoro dipendente**, di cui all'articolo 51, Tuir, le **somme per vitto, alloggio e trasporto** sostenute dal dipendente e rimborsate dal datore di lavoro, in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale sede di lavoro (quelle sostenute all'interno concorrono a formare il reddito, ad esclusione delle spese di trasporto comprovate da idonea documentazione);
- per **dedurre dal reddito d'impresa le predette spese**, inserendo il nuovo comma 3-bis, nell'articolo 95, Tuir.

L'obbligo di tracciabilità riguarda specificamente le **spese di vitto e alloggio e quelle di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea** (es. taxi e NCC). **Sono esclusi** dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti i **trasporti di linea** (treni, aerei, ecc.).

Per la deduzione dal reddito d'impresa, l'obbligo di tracciabilità riguarda sia le **spese sostenute direttamente dall'impresa che i rimborsi analitici ai dipendenti**, mentre sono esclusi i rimborsi forfettari.

Il D.L. 84/2025 ha recentemente precisato che **gli obblighi di tracciabilità riguardano solamente le spese sostenute nel territorio dello Stato**, e non quelle sostenute in altri Paesi.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale sulla novellata disciplina dei rimborsi spese, **utilizzando anche** la nuova funzionalità **“Esperto AI e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali”**, a cui è possibile accedere cliccando in calce alla chatbot, al fine di allargare il **perimetro della conoscenza utilizzata** per la risposta ai quesiti, oltre ai contenuti delle **schede autorali** (curate dai professionisti del Centro Studi Euroconference), anche **ai documenti di prassi Agenzia delle entrate e alle sentenze della Giurisprudenza di legittimità**. Inoltre, con la funzionalità di “Esperto AI” è possibile richiedere la **predisposizione**



di modelli per la corretta **rendicontazione delle spese di trasferta**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quale è il regime fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti che svolgono missioni fuori dalla sede di lavoro?

Il regime fiscale dei rimborsi spese per trasferte fuori dalla sede di lavoro è disciplinato dall'articolo 51, comma 5, del [TUIR](#), che prevede tre distinti sistemi di tassazione:

1. Rimborso forfettario

Le indennità forfettarie non concorrono a formare il reddito fino a:

- €46,48 giornalieri per trasferte in Italia
- €77,47 giornalieri per trasferte all'estero

Questi importi sono al netto delle spese di viaggio e trasporto, che vengono rimborsate integralmente in base ai giustificativi o all'indennità chilometrica autorizzata.

2. Rimborso analitico (o più di lista)

Non concorrono a formare il reddito i rimborsi analiticamente documentati relativi a:

- Vitto
- Alloggio
- Viaggio e trasporto
- Altre spese, anche non documentabili, fino a €15,49 giornalieri (€25,82 per trasferte all'estero)

3. Rimborso misto

In caso di rimborso misto, i limiti di esenzione dell'indennità forfettaria sono ridotti:

- Di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto
- Di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di vitto

La scelta di uno dei tre sistemi è vincolante per l'intera durata della trasferta.

Per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, invece, i rimborsi concorrono integralmente a formare il reddito, ad eccezione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Conoscenza utilizzata

- [MB25 8G - La disciplina dei rimborsi spese per dipendenti e collaboratori](#)

